

**ESPOSTO**

Ill.mo Procuratore,

con il presente esposto si intende sottoporre all'attenzione della Procura Regionale della Corte dei Conti i fatti di seguito riportati, allo scopo di consentire la verifica dell'eventuale sussistenza di responsabilità connesse alla violazione di disposizioni di legge che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche.

La data in cui si ipotizza la violazione amministrativo-contabile, ed alla Vostra autorevolissima valutazione l'eventuale ipotesi di reato, è il giorno 23/09/2023 con la pubblicazione della LEGGE 18 settembre 2023, n. 128 Rendiconto Generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022. (23G00133) (GU Serie Generale n.223 del 23-09-2023 - Suppl. Ordinario n. 28).

Con la data di pubblicazione della legge n.128/2023 in Gazzetta Ufficiale (23-09-2023) è formalizzata la Rendicontazione Generale dell'Amministrazione dello Stato a seguito ed in relazione all'operata classificazione dei crediti d'imposta in pagabili riferiti a Superbonus 110% e a Bonus Facciate 90% per l'esercizio "contabile" dell'anno 2022.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/23/23G00133/sg>

**PREMESSO CHE**

1. L'articolo 121 del Decreto Legg 19 maggio 2020 n.34, definito Decreto Rilancio, convertito con Legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto una nuova tipologia di crediti fiscali, i crediti di imposta trasferibili e più precisamente al comma 1 lettera b) del citato art.121: per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tale nuova tipologia di crediti d'imposta sono stati trattati come crediti d'imposta non pagabili ovvero tax credit no-payable al comma 3 del medesimo articolo 121 del Decreto Rilancio: i crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24

dicembre 2007, n. 244.

2. Per quanto attiene i crediti di imposta, secondo le fonti del diritto, trovano definizione e trattabilità in apice nel Regolamento Europeo n. 549/2013 denominato 'SEC2010' "il sistema europeo dei conti nazionali e regionali". L'articolo 121 al comma 3) è affine nel perimetrare i crediti di imposta non pagabili traendo riferimento al citato Regolamento Europeo n. 549/2013, precisamente al punto 20.168: "Nei conti nazionali, uno sgravio previsto dal sistema fiscale viene registrato come una riduzione del debito d'imposta e pertanto come una riduzione del gettito fiscale delle amministrazioni pubbliche. Questo è il caso delle agevolazioni fiscali, delle esenzioni e delle deduzioni, in quanto rientrano direttamente nel calcolo del debito d'imposta. Questo è anche il caso dei crediti d'imposta non pagabili, poiché il loro valore per il contribuente è limitato all'ammontare del debito d'imposta. Per contro, questo non vale per i crediti d'imposta pagabili, che per definizione possono riguardare sia i contribuenti che i non contribuenti. Essendo pagabili, tali crediti d'imposta sono classificati come spesa e registrati come tali per il loro importo totale. Il gettito fiscale dell'amministrazione pubblica è pertanto quello dovuto, senza riduzioni relative ai crediti d'imposta concessi, e la spesa delle amministrazioni pubbliche comprenderà tutti i crediti d'imposta pagabili concessi. Questo non incide sull'accreditamento/indebitamento dell'amministrazione pubblica, ma influisce sia sulla pressione fiscale che sulla spesa delle amministrazioni pubbliche, nonché sui corrispondenti rapporti rispetto al PIL. La presentazione delle statistiche deve consentire di determinare i crediti d'imposta su base netta."
3. La classificazione dei crediti d'imposta nazionale per il nostro Paese compete all'Istituto di Statistica Nazionale, meglio conosciuta come 'Istat', come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n.322 successivamente modificato nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166.
4. Istat il mese di marzo 2020, e successive missive di scambio, ha intrattenuto rapporti di merito con Eurostat col fine di rendere omogenee le specifiche azioni di classificazione della nuova tipologia di crediti d'imposta trasferibili disciplinati all'art.121 dl 34/2020 (registrati inizialmente come non-pagabili), come istituito nel regolamento Sec2010, di fatti all'art 2 comma 3 è previsto che: "In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 2010, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) agisce rapidamente sia esaminando la richiesta sia comunicando il suo parere sul chiarimento richiesto allo Stato membro in questione e a tutti gli altri Stati membri."
5. Eurostat, preso atto della nuova tipologia dei crediti, appunto trasferibili, col fine di dare appropriata consulenza di merito rispetto le richieste formulate da parte di Istat, ha modificato e integrato il Manuale denominato MGDD (Manual Government Deficit and Debit) con pubblicazione in data 1 febbraio 2023. Nel dare perimetro sulla rendicontazione e su come ricondurre la classificazione dei crediti d'imposta

trasferibili e differibili MGDD indica al punto 32 del 2.2.2.4.3. (Casi limite tra crediti d'imposta esigibili e non esigibili):

“Un credito d'imposta potrebbe essere trasferito ad altri beneficiari o esso può essere utilizzato per saldare un'ampia gamma di passività fiscali del contribuente, compreso il suo debito fiscale totale. In questi casi, il credito d'imposta si ritiene dovuto quando la probabilità è molto elevata (ovvero prossima 100%) che il credito d'imposta verrà eventualmente utilizzato per intero (o quasi per intero) in futuro, quindi quel governo perderà effettivamente risorse equivalenti.”

Al punto 33 di MGDD - “Pertanto, il principio guida generale è quello di registrare una spesa pubblica (e una passività F.89) per questi regimi di credito d'imposta in cui la probabilità che il credito d'imposta venga utilizzato, in un modo o nell'altro, da parte del beneficiario, è molto elevato e laddove il credito nei confronti del governo è stabilito con sufficiente certezza e per un valore sufficientemente determinato. In tal caso, si ritiene che esista un credito d'imposta dovuto e a la spesa (e le passività) del governo dovrebbe essere registrata per l'importo guadagnato da un contribuente.”

Al punto 38 di MGDD -“Quando il credito d'imposta può essere trasferito a qualsiasi soggetto (ad eccezione delle parti correlate), il rischio che andrà perduto è molto basso ed è quindi da considerarsi un credito d'imposta dovuto, a meno che non esista prova che importi non trascurabili verranno sprecati. Quando il credito d'imposta è trasferibile solo a parti correlate (ad esempio, solo al fornitore dei beni/servizi che hanno fatto scattare il credito d'imposta, famiglia membri o società dello stesso gruppo), allora potrebbe essere necessaria una valutazione per esaminare se, in pratica, tali crediti d'imposta potrebbero andare perduti per importi non trascurabili (nel qual caso il credito d'imposta verrebbe rimangono non pagabili).”

Al riguardo dei crediti di imposta differibili, ai punti 39 e 40, sempre di MGDD:

Al punto 39 di MGDD - “La differibilità dei crediti d'imposta si riferisce alla possibilità di differire l'utilizzo del credito d'imposta in anni (fiscali) successivi. In tal caso, l'eccedenza rispetto al debito fiscale dell'anno non viene pagata, come sarebbe normalmente il caso dei crediti commerciali esigibili, né sprecati, come normalmente accadrebbe per i crediti non crediti d'imposta dovuti. Il periodo di utilizzo è solitamente definito dalla legislazione e potrebbe essere piuttosto breve, uno o due anni, o abbastanza lungo, ad esempio più di 10 anni. In alternativa, alcuni crediti d'imposta potrebbero essere a tempo indeterminato differibile.”

Al punto 40 di MGDD - “Nei casi in cui il credito d'imposta è differibile per un lungo periodo ma non indefinitamente, il credito d'imposta è presumibilmente non esigibile, anche se potrebbe essere necessaria un'analisi caso per caso di tali crediti d'imposta. In alcune circostanze, tuttavia, i crediti d'imposta differibili per un numero significativo di anni potrebbero decadere funziona di fatto come un regime di credito d'imposta a tempo indeterminato quando il periodo di differimento è de jure o de facto ripetutamente esteso.”

## CONSIDERATO CHE

1. La classificazione dei crediti di imposta trasferibili e differibili riveste un ruolo essenziale e di merito per quanto attiene il momento in cui la spesa prodotta sia da registrare nei conti pubblici.  
Il credito pagabile deve essere registrato nei conti pubblici per competenza, cioè nell'anno in cui esso viene generato.  
Il credito non pagabile deve essere registrato per cassa, cioè nell'anno in cui esso viene fruito (annualità di compensazione).  
Da qui la ricognizione e la classificazione e la rendicontazione operata da ISTAT per i crediti di imposta trasferibili e differibili di cui al superbonus ed al bonus facciate, per le annualità di generazione 2020, 2021, 2022.  
Partendo dall'aspetto più definito cioè la differibilità del superbonus è palesemente breve (4 – 5 anni), quella del bonus facciate più lunga (10 anni) ma non rientrante nell'esempio citato da Eurostat in MGDD "più di 10 anni".  
Pertanto, per via della differibilità in 4-5 e 10 anni rispettivamente i crediti del superbonus 110% e del bonus facciate 90% sono da ricondurre nella casistica di crediti fiscali non-pagabili. La questione più articolata è nella partita più complessa ed ambigua riguardante la trasferibilità dei crediti di imposta e la relazione tra trasferibilità e probabilità che questi siano completamente fruiti dal beneficiario iniziale o finale (cessionario). La questione è meno complessa di come essa possa apparire, infatti, giusto riportando l'estratto MGDD ad abbondanza, "Un credito d'imposta potrebbe essere trasferito ad altri beneficiari o esso può essere utilizzato per saldare un'ampia gamma di passività fiscali del contribuente, compreso il suo debito fiscale totale. In questi casi, il credito d'imposta si ritiene dovuto quando la probabilità è molto elevata (ovvero prossima 100%) che il credito d'imposta verrà eventualmente utilizzato per intero (o quasi per intero) in futuro, quindi quel governo perderà effettivamente risorse equivalenti."
2. ISTAT ha operato la classificazione in pagabili e la rendicontazione per competenza nei conti pubblici per le annualità 2020-2021-2022 dei crediti di imposta trasferibili e differibili generati con i superbonus e bonus facciate; uno stock di 88 miliardi di euro di crediti d'imposta quadriennali/quinquennali ('Superbonus' con aliquota al 110%) e decennali (Bonus facciate con aliquota di detrazione al 90%).
3. ISTAT ha operato la classificazione in non pagabili e la rendicontazione per cassa nei conti pubblici dei crediti di imposta trasferibili e differibili generati nelle annualità 2020-2021-2022 per i bonus edilizi "minori" (ristrutturazioni 50%, sisma bonus ordinario e ecobonus 65%); uno stock di circa 40 miliardi di euro.
4. Lo stock di 88 miliardi Superbonus 110% e Bonus Facciate 90% è stato imputato come spesa per lo Stato nelle annualità 2020-21-22, mentre per i bonus minori la spesa è imputata nelle specifiche annualità differite di compensazione – fruizione

(5-10 anni). Per entrambe le tipologie degli stock in euro 88mld e 40mld le annualità di differibilità sono coincidenti (5 anni oppure 10 anni), quindi per tale aspetto riconducibili quali crediti non pagabili.

Visto quanto premesso e quanto considerato, si ritiene di sottoporre molti elementi che dimostrano l'errata classificazione dei crediti di imposta trasferibili e differibili del 'superbonus110' e del 'bonus facciate', avvenuta con decisione del 7 marzo 2023 (Istat), in pagabili, rispetto alla precedente classificazione operata in non pagabili a norma del comma 3 art 121 del Decreto Rilancio. Particolare rilievo riveste il carattere di "sprecabilità" dei crediti trasferibili:

1. Uno stock di svariati miliardi in crediti d'imposta trasferibili riferiti prevalentemente al bonus facciate sono sotto sequestro cautelativo da parte della magistratura indagante le ipotesi di frode come si apprende da fonti ufficiali del Governo e dell'Agenzia delle Entrate, oltre che dagli organi di Stampa.

<https://www.italiaoggi.it/news/bonus-edilizi-12-mld-di-frodi-2611204>

<https://www.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-ipoteca-109-miliardi-manovre-governo-meloni-AFcxv6j>

Anche la Guardia di Finanza in occasione dell'audizione presso la Commissione Finanze, per voce del Comandante Generale dott. Giuseppe Zafarana, ha prodotto la memoria "Guardia di finanza nell'attuale scenario economico-finanziari"(1), con ampia trattazione dei crediti d'imposta trasferibili oggetto di indagine e di sequestro cautelativo.

(ALLEGATO 1)



MEMORIA\_AUDIZIONE\_C.TE\_GENERALE\_

2. Uno stock di svariate decine di miliardi di crediti d'imposta trasferibili sono incagliati nei cassetti fiscali dei beneficiari (committenti, imprese appaltatrici e professionisti) per via del limite imposto al numero di cessioni operato dapprima col decreto sostegni ter (Decreto 27 gennaio 2022 n.4) e poi, a seguito di innumerevoli modifiche legislative, giunto a un massimo di cinque cessioni operabili. Sono ormai moltissime le testate giornalistiche e le associazioni di categoria che denunciano il blocco nella cessione dei crediti fiscali, oltre che numerose manifestazioni di piazza.

Anche Agenzia delle Entrate in occasione dell'audizione presso la Commissione Finanze (2), per voce del Presidente Avv. Ernesto Maria Ruffini, ha prodotto una ricognizione dei crediti di imposta trasferibili per i bonus edilizi, nel merito per il Decreto

Legge 16 febbraio 2023 n.11.  
(ALLEGATO 2)



Audizione  
Commissione finanz

E sempre Agenzia delle Entrate in occasione dell'audizione presso le Commissioni Finanze e Tesoro (3), per voce del Presidente Avv. Ernesto Maria Ruffini, ha prodotto una indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale - con particolare riferimento ai crediti di imposta

(ALLEGATO 3)



Audizione\_Comm\_S  
enato\_finanze\_e\_tes

[https://www.lastampa.it/economia/2023/08/30/news/crediti\\_da\\_superbonus\\_incagliati\\_tra\\_mont](https://www.lastampa.it/economia/2023/08/30/news/crediti_da_superbonus_incagliati_tra_mont)

[a\\_lipotesi\\_della\\_piattaforma\\_enel\\_x\\_ecco\\_cosa\\_succede\\_a\\_200\\_mila\\_famiglie-13018665/](https://www.lastampa.it/economia/2023/08/30/news/crediti_da_superbonus_incagliati_tra_mont)

<https://www.milanofinanza.it/news/superbonus-ance-30-miliardi-di-crediti-incagliati-ogni-miliardo-rischia-di-bloccare-6mila-interventi-202306211154398710>

<https://www.lavoripubblici.it/news/class-action-nazionale-edilizia-manifestazione-roma-6-dicembre-2022-29744>

<https://www.youtube.com/watch?v=HikrQpHGMPU>

<https://www.romatoday.it/attualita/video-corteo-esodati-superbonus-110-oggi-roma-21-marzo.html>

<https://www.ilsole24ore.com/art/superbonus-e-crediti-incagliati-cresce-pressing-un-decreto-salva-esodati-AF9MHQC>

Il profilo essenziale per dare riscontro al Manuale MGDD in tema di classificazione, rendicontazione e imputazione nei conti pubblici dei crediti di imposta trasferibili afferenti i bonus edilizi è il loro utilizzo da parte dei beneficiari. Il credito d'imposta trasferibile che si avvicina al completo utilizzo (tendenzialmente 100%) è ricondotto nella casistica definita nel SEC 2010 quali crediti pagabili. Condizione opposta è per i crediti d'imposta trasferibili che non si avvicinano al loro completo utilizzo / beneficio, pertanto da ricondurre nella classificazione di crediti d'imposta non pagabili.

Al fine di dare grandezza della tendenziale fruibilità dei crediti di imposta

trasferibili si utilizza il parametro di stima maggiormente verosimile: l'incaglio dei crediti. Il riferimento pertanto sono le analisi e le comunicazioni di merito disponibili che rappresentano la portata della dimensione d'incaglio dei crediti fiscali, attribuendo l'importanza della veridicità del documento ufficiale governativo della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario (4). L'analisi, prodotta con specifica relazione (4) fu chiesta a Giugno 2022 dall'associazione di categoria 'Class Action Nazionale dell'Edilizia' all'allora Presidente On. Carla Ruocco. I dati esposti dalla commissione il mese di Settembre 2022 riportano i modelli dei crediti fiscali generati al 30/06/2022 e sono stati ufficializzati per l'ammontare di 29 MLD riferiti ai crediti accettati e liquidati dai Cessionari Banche Italiane e in 47 MLD gli impegni assunti dagli Istituti ma bloccati per inoperatività provvisoria nel meccanismo delle cessioni dei crediti fiscali, per causa prevalente delle innumerevoli modifiche legislative operate all'art121 DL 34/2020 (Decreto Rilancio), che hanno trasformato un prodotto finanziario a trasferimento illimitato ad un altro strumento caratterizzato da stringenti limitazioni accolte con sfavore da parte dei Cessionari principali (Banche).

(ALLEGATO 4)

Relazione sulla  
cessione dei crediti



Ad abbondanza, un ulteriore elemento che riveste carattere significativo emerge dalle dichiarazioni ufficiali pubblicate da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo SPA. Il Gruppo "Intesa San Paolo" dichiara, i primi mesi del 2023, che il suddetto istituto finanziario ha rilevato 18 MLD di Euro, corrispondente a quasi il 50% dei crediti trasferiti complessivi generati.

Dato che il sistema della trasferibilità dei crediti d'imposta a partire dalla fine del primo semestre 2022 è risultato pressochè bloccato, le decine di miliardi di crediti d'imposta generati a far quella data giacciono nei cassetti fiscali dei beneficiari impossibilitati ad esercitarne la trasferibilità. "L'annoso problema dei crediti incagliati".

<https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/approfondimenti/il-mondo-di-intesa-sanpaolo/2023/ricessione-crediti-bonus-edilizi#:~:text=Intesa%20Sanpaolo%2C%20dall'inizio%20dell,degli%20acquisti%20degli%20intermediari%20finanziari.>

Anche la sentenza di Cassazione sul sequestro definitivo dei crediti oggetto di ipotesi di reato e pronunciata nel mese di ottobre 2022 ha inciso notevolmente nel determinare unilateralmente l'indisponibilità all'acquisto da parte dei principali cessionari, tra i quali, la più importante, è Poste Italiane SPA (Partecipata).

<https://www.lavoripubblici.it/news/cessione-crediti-edilizi-sequestro-preventivo-poste-italiane-rinuncia-ricorso-30121>

A Luglio 2022 la generazione complessiva dei crediti d'imposta risultava quantificata per una cifra "stimabile" di circa 80 MLD riferita all'incentivo Superbonus 110% e quello Bonus minori.

Il 5 Settembre 2023 il Sottosegretario al MEF Federico Freni dichiara: nei cassetti fiscali dei committenti, liberi professionisti e delle imprese sono presenti 142 MLD in crediti da bonus edilizi di cui 13 MLD essere oggetto di indagine per via di presunte frodi e pertanto "congelati" (sequestro cautelativo). Di questi 142 MLD complessivi dichiarati dal sottosegretario Federico Freni ai primi di settembre 85 MLD appartengono al Superbonus e circa 25 MLD di bonus facciate a cui vanno aggiunti altri 3 MLD di crediti Superbonus comunicati nel report mensile di Enea.

Visto e considerato il mutato quadro legislativo operato rispetto il Decreto Rilancio e preso atto che l'aliquota di incentivo del superbonus a partire dal prossimo primo gennaio 2024 sarà ridotta da 110% / 90% a 70%, ai 113MLD di crediti fiscali Superbonus 110% e Bonus Facciate 90% saranno aggiunte ulteriori ingenti somme corrispondenti ai crediti maturati riferiti alla realizzazione delle opere necessarie per dare completamento ai lavori incentivati entro fine 2023. Somma che determinerà la crescita abnorme di crediti incagliati.

<https://www.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-ipoteca-109-miliardi-manovre-governo-meloni-AFcxv6j>

L'analisi condotta dalla società di consulenza strategia e aziendale per imprese, associazioni e istituzioni pubbliche (5), Nomisma, è d'ausilio per dare evidenza nel merito che i beneficiari del Superbonus appartengono prevalentemente alle fasce di reddito medio-basse (75% del complessivo avente diritto alle agevolazioni).

Pertanto, visto il permanere dell'impossibilità di poter optare per la cessione dei crediti – sconto in fattura, i beneficiari potranno fruire dell'incentivo per una sola quota marginale correlata alla propria capienza fiscale. A ciò si aggiunge che la rata 2023 derivante dai lavori eseguiti nel 2022 è già verosimilmente persa, preso atto che l'unico canale di cessione attualmente "aperto" per i privati committenti è Poste Italiane Spa (riapertura comunque avvenuta ai primi di ottobre 2023, dopo una chiusura del canale di cessione durata quasi un anno), il quale però non accetta la remissione in bonis obbligatoria per le condizioni dettate da "legge".

Conseguenza diretta delle condizioni suesposte è l'elevata sprecabilità dei crediti di imposta trasferibili ma non trasferiti, che non potrà essere assorbita per intero con la compensazione dalle imposte, considerata l'insufficiente capienza fiscale dei più soggetti coinvolti.

La sprecabilità dei crediti d'imposta maturati dai privati committenti ma incagliati sarà molto elevata, determinando anch'essa (aggiungendosi all'incaglio a sfavore dei professionisti "tecnici" e delle imprese) l'errata classificazione di detti crediti in pagabili rispetto ai dettami della linea guida MGDD di Eurostat. Infatti, lo stock dei crediti non si avvicina al loro completo utilizzo (100%) e pertanto i crediti d'imposta Superbonus110% e Bonus Facciate 90% degli anni 2020-2021-2022-2023 trovano coerente classificazione in 'non pagabili', proprio per via della loro alta "sprecabilità".

<https://www.nomisma.it/superbonus-nomisma-comunicato-stampa/>

(ALLEGATO 5)



Nomisma.pdf

---

3. Nel merito, lo stesso Eurostat ha manifestato più volte le proprie perplessità al riguardo del cambio di classificazione dei crediti d'imposta Superbonus110% e Bonus Facciate90%, dandone comunicazione per mezzo di missive (mail di interscambio) indirizzate a ISTAT (6) (7), ove ha mostrato le proprie perplessità dato l'essere a conoscenza di molti crediti incagliati motivo di numerose proteste del settore edile sfociate in manifestazioni tenutesi nelle piazze oltre alle dichiarazioni del Governo al riguardo dei crediti sequestrati da parte delle forze dell'ordine, poichè sospetto di frodi.

(ALLEGATO 6)



Scambio mail  
Istat-Eurostat.pdf

(ALLEGATO 7)



IT-Letter for advice  
on recording of Sup

Eurostat, il 26 settembre 2023, ha pubblicato la “Consulenza metodologica sulla rilevazione statistica del Superbonus 110%, Transizione 4.0 e altri crediti d'imposta sulle ristrutturazioni del febbraio 2023 (8); La vostra nota sulla nuova normativa sul Superbonus 110% del 28 giugno 2023 e ulteriori chiarimenti del 9 luglio 2023 e del 10 agosto 2023.”

In tale documento di consulenza Eurostat ha ammesso provvisoriamente la classificazione in pagabili dei crediti di imposta trasferibili e differibili del superbonus 110% e del bonus facciate per le annualità 2020-2021-2022 ed anche 2023, con riserva.

Infatti, “Eurostat sottolinea che sia questo parere che il parere iniziale del febbraio 2023 si basano su il presupposto che gli importi dei crediti d'imposta che alla fine andranno perduti si realizzeranno trascurabili (per i crediti d'imposta 2020-2023).”

“Questa opinione di Eurostat si basa sulle informazioni fornite dalle autorità italiane. Se queste informazioni risultano incomplete o l'attuazione dell'operazione differisce significativamente dalle informazioni presentate, Eurostat si riserva il diritto di riconsiderare il parere su questo consiglio ed eventualmente anche sul consiglio iniziale.

In questo contesto, vorremmo ricordare che Eurostat si impegna ad adottare pienamente un quadro trasparente per le sue decisioni in materia di debito e disavanzo in linea con il Consiglio Il Regolamento 479/2009, come modificato, e la nota sulla consulenza ex ante, che è stata presentata al CMFB e approvati dalla Commissione e dal CEF. Eurostat pubblica quindi tutto consulenza metodologica ufficiale (ex-ante ed ex-post) fornita agli Stati membri sul proprio sito web”.

Le riserve di Eurostat appaiono fondate perché i dati ricevuti da Istat parrebbe non essere ritenuti esaurienti, fors'anche per via che appare oltre che ben nota la drammatica situazione vissuta da decine di migliaia di cittadini italiani che sono in possesso di crediti di imposta trasferibili relativi ai bonus edilizi ma non trovano soluzione per darne cessione ed i cessionari sono indisponibili all'acquisto. (9) (10) (11)

(ALLEGATO 8)



IT Advice on  
recording of 2023 S

(ALLEGATO 9)



Quellog iusto.pdf

(ALLEGATO 10)



agenzie\_audizione\_  
ance\_-\_31\_maggio\_2

(ALLEGATO 11)



\_Documento\_Audizi  
one\_ANCE.pdf

### **SI CHIEDE**

alla luce delle osservazioni qui formulate di accertare la presenza di un eventuale danno erariale scaturente dalla errata classificazione e rendicontazione dei crediti d'imposta trasferibili art.121 DL.34/2020 (Decreto Rilancio e sua conversione in legge) 'Superbonus110%' e 'Bonus Facciate 90%' classificati pagabili anziché come in origine trattati non-pagabili e come sancito dai SEC2010 e Manuale MGDD.

Si chiede inoltre di accertare la presenza della violazione dall'articolo 2621 o 2622 del Codice Civile Italiano (reato di falso in bilancio) verso i responsabili della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici o di Enti Privati di Diritto Pubblico che non abbiano rispettato la linea guida consegnatagli dall'Ente di Statistica Europeo (Eurostat) e averne ignorato i dubbi e le riserve mostrate da quest'ultimo.

### **SI CHIEDE**

altresì, a norma degli artt. 90 e 408 c.p.p. di essere sentito di persona dal Procuratore procedente per fornire elementi di prova, precisazioni e riscontri, qualora Codesta Onorevole Procura lo ritenesse opportuno, nonché di essere informato dell'eventuale archiviazione della presente istanza.

L'esponente si riserva, inoltre, di impugnare e denunciare gli atti e i fatti suindicati, per eventuali profili amministrativi e penali, ai competenti Organi Giurisdizionali.

Sono allegati:

- (1) Memoria audizione "Guardia di finanza nell'attuale scenario economico-finanziari".
- (2) Memoria audizione "Agenzia delle Entrate in occasione presso la Commissione Finanze".
- (3) Memoria audizione "Agenzia delle Entrate in occasione presso le Commissione Finanze e Tesoro".
- (4) Documento ufficiale governativo della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario.
- (5) Analisi condotta dalla società di consulenza strategia e aziendale per imprese, associazioni e istituzioni pubbliche Nomisma.
- (6) Scambio mail Istat e Eurostat.
- (7) Scambio mail Istat e Eurostat.

- (8) Eurostat, il 26 settembre 2023, "Consulenza metodologica sulla rilevazione statistica del Superbonus 110%, Transizione 4.0 e altri crediti d'imposta sulle ristrutturazioni del febbraio 2023."
- (9) Intesa San Paolo - comunicato stampa del 24 maggio 2023.
- (10) Report elenco comunicati ANCE.
- (11) Ance - audizione VIII Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici Camera dei Deputati del 31 maggio 2023.

Esponente  
Totn Norbert  
Nato a Budapest (Ungheria)  
Il 04/04/1983  
Residente a Formia in via Franco Angiolini n13  
04023 Latina  
Email: [carpenteriaainlegno\\_tothnorbert@hotmail.it](mailto:carpenteriaainlegno_tothnorbert@hotmail.it)  
Pec: [tothnorbertsrls@pec.it](mailto:tothnorbertsrls@pec.it)

Luogo e data

Formia 18/12/2023

Firma esponente  
Toth Norbert

Toth Norbert